

Comune di Pergola

Provincia di Pesaro e Urbino

**Regolamento per la disciplina della Tassa
sui Rifiuti (TARI)**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. del**

INDICE

Art. 1 -	<i>Presupposto</i>	
Art. 2 -	<i>Definizione di rifiuto</i>	
Art. 3 -	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 4 -	<i>Locali ed aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 5 -	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 6 -	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
Art. 7 -	<i>Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>	
Art. 8 -	<i>Riduzioni per il recupero di rifiuti urbani</i>	
Art. 9 -	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
Art. 10 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
Art. 11 -	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	
Art. 12 -	<i>Piano finanziario</i>	
Art. 13 -	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
Art. 14 -	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 15 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
Art. 16 -	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 17 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 18 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	
Art. 19 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
Art. 20 -	<i>Zone non servite</i>	
Art. 21 -	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	
Art. 22 -	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	
Art. 23 -	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	
Art. 24 -	<i>Altre agevolazioni</i>	
Art. 25 -	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
Art. 26 -	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>	
Art. 27 -	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 28 -	<i>Tributo provinciale</i>	
Art. 29 -	<i>Riscossione</i>	
Art. 30 -	<i>Sanzioni</i>	
Art. 31 -	<i>Dichiarazione TARI</i>	
Art. 32 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 33 -	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 34 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 35 -	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 36 -	<i>Importi minimi</i>	
Art. 37 -	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
Art. 38 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 39 -	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 40 -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

Il presente Regolamento, costituito da n. 40 articoli, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), avente natura tributaria, istituita dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 11 del presente Regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
6. Il Comune di Pergola, in qualità di soggetto attivo dell'obbligazione tributaria, individua Aset S.p.A. corrente in Fano, quale Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (in seguito chiamato semplicemente "Gestore").

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. Ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, i rifiuti sono classificati in urbani e speciali, sulla base della normativa del D. Lgs. n. 152/2006, del D.Lgs. n. 116/2020 e s.m.i..
2. I rifiuti derivanti dalle attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 c.c. sono speciali. I rifiuti delle attività industriali sono speciali limitatamente ai rifiuti della produzione.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

ART. 4
LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica) o di arredamento; l'acquisizione della residenza anagrafica costituisce presunzione semplice dell'occupazione dell'immobile; per i locali ad uso non domestico, si considerano soggetti quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, fatta eccezione per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche;
 - b) le aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - c) le superfici delle istituzioni scolastiche statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007 convertito con modificazioni dalla L. 31/2008.
2. Sono altresì esclusi dal tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o per obiettive condizioni di inutilizzabilità, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi fornitura attiva di servizi pubblici a rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica);
 - b) le superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, forni, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non è compatibile o non si abbia, di regola, la presenza umana;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio alla data di fine dei lavori, fatta esclusione per le unità immobiliari relative ad attività con licenza stagionale che sono soggette a tali interventi edilizi in periodi fuori dalla stagione lavorativa;
 - f) le aree e i locali evidentemente impraticabili/inagibili o con accessi interclusi;
 - g) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) le soffitte, i solai e i sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, ascensori o montacarichi;

- i) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti religiosi ammessi nello Stato.
3. Le condizioni di esclusione di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e devono essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi e direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità emessa dagli organi competenti.
 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Gestore provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata al netto dei muri con esclusione di quella parte con altezza pari o inferiore a 150 centimetri. Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie risultante dalla proiezione a terra della porzione con altezza superiore a 150 cm. In particolare per le utenze domestiche, in attesa che vengano attivate le procedure di allineamento di cui al precedente comma 2, la superficie calpestabile viene calcolata considerando, in aggiunta alla superficie dei vani principali degli immobili, anche la superficie degli accessori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni, scale e sottoscale) comprese le superfici dei locali di servizio anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, soffitte) nonché le superfici di porticati, logge, tettoie e simili comprese le superfici di balconi, terrazze e posti auto purché interamente coperte.
5. La superficie delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
7. Per i distributori di carburanti in aggiunta alle superfici dei locali si considera soggetta al tributo la superficie derivante dalla proiezione a terra della pensilina. Alle eventuali superfici adibite ad altri usi (quali bar, ristorante, market, e altro) si applicherà la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. Al ristorante di un albergo (compresi cucina, servizi igienici ed accessori) il cui utilizzo non sia esclusivo per i clienti dell'albergo stesso, verrà applicata la categoria 22 (ristoranti) di cui all'allegato A, mentre alla superficie rimanente dell'albergo si applicherà la categoria 8 (alberghi senza ristorante).
9. Gli agriturismi vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando una riduzione della parte variabile della tariffa nella

misura del 30%, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

ART. 7

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne possano dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Sono esenti i magazzini e i depositi contigui fisicamente alle aree di lavorazione, produttive di rifiuti speciali, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva, con conseguente esclusione dell'esenzione, tra l'altro, per i magazzini di prodotti finiti destinati alla vendita.
3. Non sono, inoltre, soggette al tributo, a titolo non esaustivo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici degli immobili utilizzati per le attività agricole e connesse, di cui all'art. 2135 c.c.;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private che, come attestato da certificazione del direttore sanitario, siano adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
4. Per i locali e le aree in cui si svolgono attività non domestiche che producono sia rifiuti speciali sia rifiuti urbani, qualora sia impossibile o molto difficoltoso, individuare le superfici escluse dal tributo ai sensi del precedente comma 1, causa l'uso promiscuo cui sono adibite, sono applicate, per le indicate categorie, le riduzioni di superficie riportate indicate nell'allegato B.
5. Per usufruire delle riduzioni o delle esenzioni di superficie di cui ai precedenti commi, le utenze interessate, oltre a presentare la dichiarazione iniziale o di variazione nei termini stabiliti dal presente Regolamento, dovranno dimostrare al Gestore che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali di entità congrua rispetto alle agevolazioni richieste, presentando entro il 28 febbraio successivo a ciascun anno di fruizione dell'agevolazione, la documentazione comprovante l'avvenuta gestione di detti rifiuti nell'anno solare precedente.

ART. 8

RIDUZIONI PER IL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista nel presente articolo, le utenze non domestiche interessate devono trasmettere, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Gestore una apposita comunicazione con cui si impegnano ad avviare al recupero i propri rifiuti urbani, avvalendosi di soggetti diversi dal Gestore, per un periodo non inferiore a 2 anni. Tale richiesta di variazione decorre dal 01/01 dell'anno successivo a quello della comunicazione.
2. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato correttamente al recupero nell'anno di riferimento.
3. La riduzione fruibile, in misura sino al 100% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti ed avviati al recupero, non

utilizzando le prestazioni fornite dal Gestore del servizio, rispetto alla Capacità Produttiva di Riferimento (CPR) assegnata all'utenza non domestica, secondo la seguente formula:

$$\text{Calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{rifiuti recuperati (kg/anno)}}{\text{CPR (kg/mq/anno)} * \text{superficie assoggettabile (mq)}} * 100$$

dove CPR assume il valore indicato nella seguente tabella in relazione alla categoria di appartenenza dell'utenza. Per la descrizione delle categorie si veda l'allegato A.

Cat	CPR (Kg/mq/anno)	Cat	CPR (Kg/mq/anno)	Cat	CPR (Kg/mq/anno)
1	11,30	11	27,10	21	12,15
2	8,50	12	15,78	22	181,10
3	14,40	13	33,78	23	119,40
4	14,90	14	39,63	24	129,54
5	12,36	15	23,70	25	64,65
6	10,24	16	43,89	26	64,50
7	29,34	17	20,64	27	197,92
8	21,96	18	18,20	28	36,40
9	27,10	19	11,58	29	121,00
10	31,34	20	12,30	30	33,60

Si specifica che per negozi e supermercati (categorie 13, 25, 26 e 28) la produzione di rifiuti da imballaggio è attribuita all'area di magazzino la cui superficie dovrà necessariamente essere indicata (anche tramite planimetria) e sulla quale sarà applicata la riduzione del presente articolo.

4. Per dimostrare l'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, è necessario che:
- le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente;
 - la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

- f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente

ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione tecnica, redatto congiuntamente dal Gestore del servizio (relativamente alle componenti tecniche ed operative relative alla raccolta, spazzamento e smaltimento) e dal Gestore del tributo/Comune (relativamente ai Costi amministrativi per la riscossione e gestione del tributo) e approvato dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il piano finanziario viene redatto sulla base delle linee guida elaborate dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA).

ART. 13 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa del tributo è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di:
 - utenza domestica, che comprende i luoghi di civile abitazione;
 - utenza non domestica, che comprende tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati dal Consiglio Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe.

ART. 15
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE
DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, ivi compresi anche eventuali componenti temporaneamente domiciliati altrove.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello indicato nella tabella di cui all'allegato C, salvo prova contraria del contribuente.
4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 29, comma 2, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 16
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla categoria di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati, per ogni classe di attività, contestualmente all'approvazione delle tariffe con delibera del Consiglio Comunale.
4. Le attività industriali sono classificate all'interno della categoria 20 di cui alla tabella 3A dell'allegato 1 al Dpr 158/1999, salva la facoltà dell'operatore di presentare una denuncia iniziale o di variazione riportante il dettaglio delle destinazioni d'uso delle singole aree, al fine dell'assegnazione delle stesse alla categoria tariffaria più simile per quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

ART. 17
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Possono tuttavia essere applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, se ben perimetrata e purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ART. 18 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste il presupposto di cui all'art. 1 del presente regolamento, ed è computato a giorni.
L'obbligazione alla corresponsione del tributo decorre dal giorno stesso in cui si realizza il presupposto per l'applicazione e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione.
2. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente al gestore entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, da cui produce i suoi effetti.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione secondo le modalità di cui al successivo art. 31, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
3. Le richieste di variazione che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente (supportate da idonea documentazione giustificativa) producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione degli elementi stessi.
4. Le richieste di cessazione del servizio (supportate da idonea documentazione giustificativa) producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

ART. 19 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 10 % del tributo.

ART. 20 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti.
2. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri, nonché le utenze interessate da forme di

raccolta domiciliare o di prossimità. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è dovuto nelle seguenti misure:

- riduzione della parte variabile della tariffa del 60 %.

ART. 21 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, come specificatamente elencato nell'allegato D, tabella 1, alle abitazioni di cui al precedente articolo 15 comma 3.
2. La predetta riduzione sarà regolata d'ufficio.

ART. 22 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

E' assicurata una riduzione del 25% della quota variabile della tariffa alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Tale riduzione è regolata d'ufficio nel caso del rilascio da parte del Gestore della relativa attrezzatura ovvero viene accordata previa sottoscrizione, da parte del richiedente, di regolare autocertificazione a norma di legge.

ART. 23 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, come specificatamente elencato nell'allegato D tabella 2) ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti/e ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 182 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al precedente comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Tale documentazione dovrà essere presentata al momento della dichiarazione iniziale o di variazione e la relativa riduzione sarà accordata dalla data di decorrenza della dichiarazione secondo quanto stabilito dal precedente art. 18 commi 3 e 4.
3. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 24 ALTRE AGEVOLAZIONI

1. La parte variabile della tariffa si applica in misura ridotta del 50% quando concorrono le seguenti condizioni:
 - il nucleo familiare che occupa l'abitazione deve risultare composto al massimo da due persone d'età superiore a 65 anni, residenti nel Comune;

- il reddito, riferito all'ultimo periodo d'imposta, non deve essere superiore alla pensione minima dell'INPS per ogni componente del nucleo familiare, escludendo l'eventuale reddito catastale della casa di abitazione;
 - nessuno dei componenti deve essere proprietario o godere di diritti reali su altri fabbricati ne su terreni agricoli il cui reddito sia superiore a € 51,65 annui;
 - tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno anteriore a quello per il quale si richiede l'agevolazione.
2. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
 3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 31 gennaio il venire meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita dei requisiti e sono applicabili le penalità previste per l'omessa denuncia di variazione.
 4. L'agevolazione sarà accordata a far data dal verificarsi delle relative condizioni (così come risulta dai relativi documenti richiesti) e comunque con decorrenza non antecedente al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la documentazione.
 5. La parte variabile della tariffa si applica in misura ridotta del 50% per le famiglie che hanno residente nel nucleo familiare un portatore di handicap invalido al 100% non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita a favore del quale sia erogata l'indennità di accompagnamento.
 6. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
 7. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 31 gennaio il venire meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita dei requisiti e sono applicabili le penalità previste per l'omessa denuncia di variazione.
 8. L'agevolazione sarà accordata a far data dal verificarsi delle relative condizioni (così come risulta dai relativi documenti richiesti) e comunque con decorrenza non antecedente al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la documentazione.

ART. 25 CUMULO DI RIDUZIONI

Ricorrendo i presupposti per l'applicazione di più riduzioni previste nel presente Regolamento ne è consentito il cumulo nel limite massimo complessivo dell'80 per cento della parte variabile della tariffa.

ART. 26 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 24 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 27 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Ai sensi dell'art. 1, comma

838, legge n. 160/2019, sono escluse dal tributo giornaliero le aree mercatali oggetto di occupazioni temporanee per le quali trova applicazione il canone di occupazione di cui all'art. 1, comma 842, legge n. 160/2019.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50%.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.
4. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della particolarità di tali eventi, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore della manifestazione ed il Gestore del servizio, ed il relativo costo è quindi escluso dal Piano Finanziario.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

ART. 28 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del tributo comunale.

ART. 29 MODALITÀ DI VERSAMENTO E SOLLECITO DI PAGAMENTO

1. La tassa sui rifiuti è versata al Comune, direttamente o tramite il Gestore, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (F24) ovvero tramite conto corrente postale o le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.
2. Il Gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, le scadenze. Il Gestore invia l'avviso di pagamento, secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento dell'ammontare complessivo annuo deve essere effettuato in almeno 2 rate. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore o uguale a € 5. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. È garantita all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione.
7. Il Comune/Gestore provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Gestore provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. Al contribuente che non versi, entro la scadenza prevista, la somma indicata nel sollecito di pagamento è notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso, tardivo o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e con l'irrogazione della sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 13, D. Lgs. n. 471/1997, oltre all'applicazione degli interessi di mora

ART. 30 SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 34, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 31 DICHIARAZIONE TARI

I soggetti passivi del tributo, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a.** l'attivazione, la variazione o la cessazione del servizio;
- b.** la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c.** il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

1. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, possessori o detentori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Le utenze domestiche non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le relative variazioni.

1. Le richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio devono essere presentate e inviate dall'utente al Gestore secondo le tempistiche di cui al precedente art.13, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico compilando gli appositi moduli scaricabili dalla home page del sito internet aziendale del Gestore in modalità anche stampabile, disponibili presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabili online.
2. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare la richiesta;
 - i dati identificativi dell'utente, tra i quali:
 - *per le utenze domestiche*: cognome, nome e codice fiscale;
 - *per le utenze non domestiche*: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
 - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali:
 - *per le utenze domestiche*: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - *per le utenze non domestiche*: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;
 - la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
3. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 32
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori o uguali a euro 5 per anno solare.

ART. 33
FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Nel caso in cui la gestione e riscossione del tributo venga affidata a terzi, il Funzionario Responsabile sarà il Concessionario (art. 4 – Responsabili delle entrate – del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali)

ART. 34
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune/Gestore/Concessionario del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune/Gestore/Concessionario del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici;
2. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il Comune/Gestore/Concessionario del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
 3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune/Gestore/Concessionario del servizio di gestione e riscossione dei tributi comunali provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità consentite dalle vigenti disposizioni normative in materia.
 4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.

ART. 35 RISCOSSIONE COATTIVA

In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo 34 comma 3, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 36 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
2. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori o pari a 5,00 euro per anno d’imposta.

ART. 37 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

Le modalità per ottenere dilazioni di pagamento degli importi dovuti, a seguito della notifica di avvisi di accertamento, sono le medesime indicate nell’art. 10 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali, in quanto compatibili.

Rateizzazioni e interessi

1. Il Gestore, su richiesta dell'utente, garantisce la possibilità di rateizzazione dell'avviso di pagamento, agli utenti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
 - a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni;
2. l'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro.
3. la richiesta di rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
4. la scadenza delle rate non può superare la scadenza ordinaria successiva, al fine di evitare che il debito residuo si sommi al nuovo debito tributario;
5. all'importo soggetto a rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
6. in caso di mancato pagamento di anche una sola rata, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
7. gli interessi non possono essere applicati se la soglia del 30% sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

ART. 38 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (GDPR).

ART. 39 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 40 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A – Categorie di utenze non domestiche

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

ALLEGATO B – Riduzioni di superficie dei produttori contestuali di rifiuti speciali e urbani

ATTIVITA'	% RIDUZIONE SUPERFICIE
lavanderie e tintorie	20%
laboratori di eliografia, di sviluppo fotografico	15%
Tipo-litografie, incisioni, serigrafie	15%
Vetriere, lavorazione marmi	40%
officine riparazioni veicoli	40%
Elettrauto	40%
Gommisti	40%
autocarrozzerie	40%
autolavaggi autorimessaggi	30%
distributori di carburante	50%
verniciatura	30%
carpenteria metallica	40%
macellerie al dettaglio	30%
ristoranti pizzerie e alberghi (con cucina)	10%
ambulatori medici e dentistici	10%
laboratori odontotecnici	20%
pescherie	70%

**ALLEGATO C – Numero di componenti il nucleo familiare da attribuire alle
utenze domestiche non residenti**

SUPERFICIE (MQ)	ABITANTI EQUIVALENTI
<i>0 - 50</i>	1
<i>51 - 80</i>	2
<i>81 - 130</i>	3
<i>131 - 190</i>	4
<i>191 - 250</i>	5
<i>251 e oltre</i>	6 o più

ALLEGATO D – Riduzioni e maggiorazioni per utenze non stabilmente attive

Tabella 1 – Riduzione per utenze domestiche	
Descrizione	Percentuale di riduzione
Seconde case di residenti	35% parte variabile
Residenti all'estero	35% parte variabile
Immobili di non residenti	35% parte variabile

Tabella 2 – Riduzione per utenze non domestiche	
Descrizione	Percentuale di riduzione
Attività con licenza stagionale	50% parte variabile